



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 8.2.2016

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z75186C36D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione esercizio 2016;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2015 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" e il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10.04.2015 avente ad oggetto: "Attribuzioni di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti";

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 80 in data 30.12.2015, relativa all'assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2016;

Considerato che è necessario disporre per l'acquisto del carburante per l'unica autovettura in dotazione al Comune, utilizzata per attività istituzionale ivi compresi interventi in ambito di vigilanza sul territorio, ricognizione sul patrimonio, attività di protezione civile (quest'ultima svolta anche con ulteriore automezzo in dotazione al gruppo di protezione civile);

Dato atto che il Comune di Bellino – 109 abitanti - è ubicato in alta montagna, al confine con la Francia, ad un'altitudine media di 1600 metri s.l.m.; sul territorio comunale non vi sono impianti di distribuzione carburanti;

Dato atto che:

La **Legge di Stabilità 2016** ha innovato in materia di appalti pubblici

In via generale, in base al **comma 449 della Legge n. 296/2006**, obbligate ad approvvigionarsi utilizzando convenzioni quadro sono *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*, mentre *"le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, tra cui rientrano anche gli enti locali, possono ricorrere alle convenzioni di cui al*

presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”.

Allo stato attuale si potrebbe perciò dedurre che l'**autorizzazione cui fa riferimento il comma 510 sopra menzionato non sia applicabile agli enti locali**, perché essi risultano estranei agli obblighi di acquisizione tramite le predisposte **convenzioni Consip**. Essi infatti, hanno solo la facoltà di aderirne oppure utilizzano i limiti di benchmark come parametro per la stipula dei contratti.

Questo è quanto sembra da una prima analisi. Tuttavia, se si tiene conto di un'interpretazione sistematica del piano normativo anche con la connessione ai successivi commi, si potrebbero individuare delle eccezioni.

1. **Ai sensi dell'art. 1 comma 7 D.L. n. 95/2012**, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 2009 a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
2. **Ai sensi del comma 512 Legge n. 208/2015**, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 196/ 2009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Si possono perciò individuare due macro categoria di acquisti che gli Enti Locali devono fare utilizzando le convenzioni CONSIP:

- le categorie merceologiche per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- beni e servizi informatici e servizi di connettività.

La **Legge di Stabilità n. 208/2015**, pur perseguendo l'obiettivo di accentrare gli acquisti, ha però introdotto la possibilità di due deroghe: una secondo il comma 510 e l'altra più specifica secondo il comma 516.

In base al **comma 510** le convenzioni CONSIP possono essere derogate nella misura in cui intervengano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. sia resa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo;

2. il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Il **comma 516**, che sostanzialmente sembra ricalcare il 510, è specifico per il settore informatico. Infatti, la norma prevede la possibilità di derogare agli obblighi imposti con il comma 512. Tale specifica procedura eccezionale si può attivare in presenza dei requisiti di cui ai descritti nn. 1) e 2), ma vi è la possibilità alternativa che l'autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo sia resa non soltanto nell'ipotesi in cui i beni o servizi non siano disponibili o non idonei, ma anche in presenza di un diverso requisito, ovvero: *"in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa"*. Dunque, il Legislatore, sembrerebbe consentire, con il comma 516, maggiore libertà per gli acquisti diretti nel settore informatico, in deroga alle convenzioni Consip.

Per quanto riguarda l'**aspetto procedurale**, occorre sottolineare che l'**autorizzazione a derogare alle convenzioni Consip**, nei limiti in cui si applicano agli Enti Locali, **deve essere preliminarmente trasmessa alla Corte dei Conti**, ciò in modo aderente alla previsione di cui al comma 517 che stabilisce la sanzione disciplinare ed erariale per inosservanza degli obblighi di cui al 512. In aggiunta, va specificato che gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516, in deroga al convenzionamento per il settore informatico e della connettività, sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Non possono mancare osservazioni circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione dell'organo di vertice di cui ai summenzionati commi 510 e 516.

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione vige il principio di separazione tra politica e amministrazione, enunciato nell'art. 4 del **D.Lgs. n. 165/2001**, che stabilisce una separazione netta tra indirizzo politico e gestione. Negli enti locali per figure amministrative di vertice si intendono quegli alti dirigenti collocati al vertice dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione per svolgere da un lato il supporto all'organo politico sia compiti amministrativi gestionali. La figura, laddove non presente il Direttore Generale, potrebbe coincidere con il Segretario Generale. Del resto, far coincidere l'organo di vertice con quello politico all'interno degli Enti Locali, sconterebbe dei notevoli riflessi negativi, anche sul piano pratico. Oltre a funzioni estranee all'indirizzo politico che spetterebbe al Consiglio comunale, vi sarebbe un contrasto anche con i commi 510 e 516 della Legge n. 208/2015 che richiedono la necessaria *"autorizzazione specificatamente motivata"*. E' vero che nel comma 516 l'avverbio **"specificatamente"** scompare, però non si può negare che la motivazione sia essenziale per il ricorso a tale misura eccezionale. Più aderente al contesto normativo sembra essere un'autorizzazione che contenga in sé una motivazione che sia il frutto di un confronto tra il fabbisogno dell'Ente e i beni e i servizi offerti e che sia emanata dal Funzionario più elevato in grado all'interno dell'organizzazione amministrativa.

Occorre considerare anche il contenuto specifico del comma 494 della legge n. 208, relativamente ai carburanti: e' noto che, in ogni caso, per effetto anche della novellazione apportata a tale ultima norma dall'articolo 1, comma 494, della legge 208/2015, *"E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a*

disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati".

Va dato atto che:

- esaminate le convenzioni attualmente attive su CONSIP (carburanti rete – fuel Card 6; carburanti rete – buoni acquisto 6), risulta che l'impianto più vicino per l'approvvigionamento sarebbe quello ubicato nel Comune di Sampeyre, comune distante 17 km (certificazione ACI agli atti);
- l'autovettura comunale in dotazione, viene utilizzata molto spesso per spostamento sul solo territorio comunale; approvvigionarsi presso tale distributore significherebbe raggiungere con una certa frequenza l'unico distributore ubicato così lontano, in Comune di media valle, effettuando così un percorso di 34 km complessivi solo per il rifornimento;
- l'impianto immediatamente più vicino è ubicato nel territorio del Comune di Casteldelfino, a 6 km da Bellino;
- si è richiesto a tale impianto di praticare le condizioni previste dal comma 594 della legge n. 208/2015, ovvero la riduzione del 3% rispetto ai prezzi Consip, senza ottenere riscontro positivo;
- peraltro il rifornimento presso tale impianto appare necessitato, ricorrendo una ipotesi non prevista dalla legge, considerabile di forza maggiore data la particolare ubicazione del Comune, essendo evidentemente antieconomico percorrere 34 km per l'effettuazione del rifornimento, con un impegno di tempo dell'operatore calcolabile in circa un'ora e mezza lavorativa ogni volta, esposizione al rischio durante il tragitto (strada in forte pendenza, disagiata soprattutto durante i mesi invernali a causa delle slavine e forti nevicate), e tenuto conto che dal mese di luglio il Comune non avrà più neppure l'operatore tecnico in dotazione, essendone previsto il collocamento a riposo, per cui il rifornimento dovrebbe essere effettuato a cura dell'unica impiegata dell'ente;
- la spesa per carburante su base annua ammonta a circa 1200 euro; deriva una evidente diseconomia economica e funzionale disporre l'approvvigionamento a siffatta distanza e con tali margini di rischio e difficoltà;
- l'organo di vertice, che si individua nel segretario, ha disposto la specifica autorizzazione, che viene allegata, e alla quale si rinvia;
- in relazione alle previsioni dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici in combinato disposto con il regolamento per le spese in economia, e considerato che nel Comune di Casteldelfino è ubicato un unico impianto, si provvede ad affidamento diretto;

DETERMINA

- 1) Di richiamare integralmente la premessa, dando atto dell'autorizzazione dell'organo di vertice a quanto di seguito disposto (Determinazione n. 11 del 08.02.2016);
- 2) Di disporre l'approvvigionamento di carburante per autovetture comunali e mezzi meccanici presso il punto distribuzione ubicato in Casteldelfino, sig. Rocchietta Maurizio, via Circonvallazione n. 6, con una previsione di spesa annua presunta di euro 1.000,00 oltre IVA;
- 3) di impegnare e imputare, ai sensi del disposto dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l'onere conseguente di € 1.220,00 al codice 0111103 cap. 80 denominato "Spese Funzionamento uffici

- Acquisto di beni" del Bilancio 2016-2018 in corso di predisposizione, dando atto che trattasi parzialmente di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in relazione alla indispensabilità dell'uso dell'automezzo per attività di trasporto alunni scuola dell'obbligo, ricognizione e spostamenti sul territorio comunale, collegamenti con uffici territoriali nazionali (es. Agenzia entrate, sede commissione circondariale, ubicati a 50 km);

- 4) di sottoporre comunque l'affidamento alla condizione risolutiva indicata nelle premesse, qualora se ne presenti l'eventualità;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'ANAC e alla Corte dei Conti, per quanto occorra;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto di determinazione al responsabile del servizio finanziario per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUN Laura



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 08.02.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUN Laura

UFFICIO RAGIONERIA

freu Laura

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Bellino, li 08.02.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Gallian Alfredo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Bellino, li 08.02.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Gallian Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 18 MAR. 2016 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, li 18 MAR. 2016



IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo

Martin Bernardo